

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

□□□

IL G.U.

Dr. Francesco Lauricella

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Mutuo”

PROMOSSO DA

Parte_1 nata a Catanzaro il 19/5/1936 e residente in
Caltanissetta, Via Toscana n.22 (C.F. *C.F._1*)

Avv. Andrea Ruocco del Foro di Foggia

RICORRENTE

CONTRO

Controparte_1 (C.F. e P. Iva *P.IVA_1*), in persona del legale rappresentate *pro tempore*

Avv.ti prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, prof. Christian
Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona Daminelli

RESISTENTE

Conclusioni delle parti:

OSSERVA

CARTA REVOLVING - MEDIAZIONE - PROCEDIBILITÀ DELL'AZIONE – SUSSISTENZA

Il ricorrente ha agito in giudizio sostenendo, in via preliminare, la procedibilità dell'azione in assenza di mediazione non rientrando, a suo dire, i contratti di carta revolving, tra quelli per i quali è obbligatoria la procedura di mediazione.

La carta revolving, come noto, è un tipo di carta di credito che consente di rimborsare le spese a rate mensili anziché saldare l'intero importo a fine mese, di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, e di restituire il relativo importo, anche ratealmente, con l'addebito di interessi.

La fattispecie in esame, invero, seppur prossima a quella dei contratti bancari, gode di una disciplina peculiare rispetto al diritto bancario in senso stretto, per effetto della applicabilità della tutela del consumatore, e pertanto non è soggetta all'istituto della mediazione obbligatoria.

Sul punto, anche parte della giurisprudenza di merito, a cui si intende aderire, esclude il credito al consumo dalla disciplina della mediazione obbligatoria, in ragione del fatto che, seppur regolato all'interno del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), esso configura una materia autonoma del diritto bancario che si distingue in modo netto dai contratti “*bancari e finanziari*”, disciplinati nel libro IV, titolo III, capo XVII del c.c., cui fa riferimento il d.lgs. 28/2010 (cfr. *ex multis* **TRIBUNALE DI MILANO** sent. n. **3077/2024**).

Per quanto sopra, l'azione esperita in difetto dell'esperimento della mediazione è da considerarsi procedibile.

OGGETTO DELLA DOMANDA – INDETERMINATEZZA – INSUSSISTENZA

In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla resistente, di indeterminatezza dell'oggetto della domanda proposta da Parte_I

[...] .

Ad avviso di questo GU, l'eccezione appare infondata .

Ben descritto é il perimetro delle domande avanzate. In particolare viene proposta, in via principale, una domanda di mero accertamento (non attualmente condannatoria, dunque).

Si tratta di una domanda, così articolata con riferimento alla carta *revolving* oggetto di controversia : “ *accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.* ” .

La domanda, si ribadisce, ha solo un contenuto accertativo, con conseguente non rilevanza di tutte le doglianze svolte dalla parte convenuta in merito alla indeterminatezza, censure che si attagliano ad un *petitum* condannatorio che qui – si ribadisce – non é stato proposto.

Anche la subordinata domanda proposta – quella della illegittimità degli interessi applicati per violazione delle norme sullo *ius variandi* - ha margini netti e natura non condannatoria bensì unicamente di accertamento dell'illegittimità dell'applicazione della variazione unilaterale del tasso di interessi applicato. In ragione di tale definitezza non vi sono i presupposti per ritenerne la inammissibilità.

La censura di indeterminatezza delle domande avanzate é, per l'effetto, infondata.

CENSURA PRINCIPALE RELATIVA ALLA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA DI DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI PER MANCATA LORO PATTUIZIONE SCRITTA, CON CONSEGUENTE CHIESTO ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DEL RICORRENTE DI RESTITUIRE SOLTANTO LE SOMME RICEVUTE IN PRESTITO AI TASSI BOT EX ART. 117, COMMA 7, TUB OVVERO AI TASSI LEGALI EX ART. 1284 CC. - INFONDATEZZA

Parte ricorrente adduce la nullità della clausola di determinazione degli interessi *ex art.* 117 TUB per carenza di forma scritta, nullità dalla quale conseguirebbe, l'illegittimità degli addebiti effettuati sul conto a titolo di interessi ultralegali.

La domanda é infondata.

In primis va osservato che le condizioni economiche applicabili al rapporto in oggetto (carta revolving) sono state pattuite mediante documento scritto, come emerge dal doc. 1, pag. 4, prodotto da parte convenuta.

Più specificamente, l'art. 8 delle medesime condizioni contrattuali, stabilisce che : “ *il Titolare prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente in precedenza sottoscritto con la Banca emittente*” e ancora “ *Per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, sono applicabili le «Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi» " a suo tempo sottoscritti tra il Richiedente Titolare e la Banca indicata sul modulo di richiesta e che formano parte integrante della presente disposizione”.*

Emerge, per l'effetto, il chiaro nesso negoziale tra la carta revolving (destinata a rendere possibile la concreta gestione pratica della dazione monetaria erogata con il finanziamento-base, con un potere di spesa attuale caricato nell'attivo revolving in capo al titolare/finanziato (la Parte_1)) ed il finanziamento base in essere tra la medesima Parte_1 e la CP_1 .

E' chiaro ed espresso il superiore richiamo alle “ condizioni già applicate al contratto di conto corrente ” con la ulteriore specificazione che “per quanto non previsto” (tra le condizioni della carta revolving) si applicano le previsioni “ *che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi»* *" a suo tempo sottoscritti tra il Richiedente Titolare e la Banca indicata sul modulo di richiesta e che formano parte integrante della presente disposizione”.*

Parte attrice non estende la sua indagine e le sue censure alle condizioni del finanziamento-base ed il richiamo espresso e concordato per iscritto a tali condizioni (a loro volta pattuite per

iscritto) rende infondata ogni censura avanzata in merito alla violazione dell'art. 117 TUB ed alle sue previsioni formalistiche anche con riferimento alla sotto-regolata, in modo derivativo, carta revolving oggetto della presente controversia.

Ciò trova anche un espresso riscontro documentale dal momento che gli estratti conto depositati da parte attrice documentano l'addebito degli importi con gli interessi emergenti dalla tabella intitolata "Elementi per il conteggio delle competenze" del contratto di conto corrente di corrispondenza su cui poggia la carta revolving oggetto di controversia.

Deve osservarsi che a pag. 7 del suddetto contratto n. 300731129, è possibile individuare il tasso per l'utilizzo rateale di carte di credito pari al 13,90% ovvero il medesimo tasso di interesse indicato in tutti gli estratti conto *ex adverso* prodotti.

La censura di indeterminatezza e di mancato rispetto dell'onere di previsione specifica per iscritto degli interessi pattuiti con riferimento alla carta revolving oggetto di controversia é, per l'effetto, infondata.

INFONDATEZZA DELLA DOMANDA SUBORDINATA DI DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ DELL'ESERCIZIO DELLO "IUS VARIANDI" CON RIFERIMENTO ALLA CARTA REVOLVING

Parte attrice afferma che la Banca avrebbe illegittimamente esercitato lo *ius variandi*, così violando l'art. 118 TUB (cfr. pagg. 11-13 del ricorso).

La censura in esame e la correlata domanda di nullità contrattuale sono infondate, oltre che non provata.

Più precisamente, parte attrice non offre alcuna valida prova dei fondamenti fattuali posti alla base della propria tesi, non chiarendo in alcun modo quali siano le variazioni asseritamente peggiorative, quando le stesse sarebbero intervenute e perché dovrebbero ritenersi rilevanti.

Quanto alla schema dello *ius variandi* in sé ed astrattamente considerato deve osservarsi, recependo quanto condivisibilmente argomentato dalla parte convenuta, che una modifica dei

tassi di interesse (modifica che parte attrice afferma essere intervenuta illegittimamente) possa costituire una concreta ipotesi riconducibile alla fattispecie dello *ius variandi* qualora sia cumulativamente:

- peggiorativa; -
- rilevante, per tale intendendosi quella modifica che sia conseguenza di una nuova regola negoziale

